

SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

La Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (di seguito, S.C.R. - Piemonte S.p.A.) e l'Ente _____, che intervengono nella presente Convenzione in persona dei rispettivi legali rappresentanti giusti i poteri loro riconosciuti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti,

di seguito congiuntamente denominate "Parti"

PREMESSI

- l'art. 11 della direttiva 2004/18/CE, in base alla quale "Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza";
- l'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che attribuisce alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;
- la Legge Finanziaria per l'anno 2007 (L. 27/12/2006 n. 296 - comma 455) che prevede, conformemente a quanto stabilito dai principi e dalle norme del diritto comunitario, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, che le Regioni possono costituire centrali di acquisto che operino quali centrali di committenza, in conformità anche al dettato dell'art. 33 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- la L.R. 19 del 6/08/2007, con la quale la Regione Piemonte ha promosso la costituzione della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. - Piemonte S.p.A.) con il compito di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, con particolare riferimento ai settori delle grandi infrastrutture, dei trasporti e dell'edilizia sanitaria;
- l'art. 3 comma 1 lett. b) della citata L.R. 19 del 6/08/2007, che individua i soggetti che hanno facoltà di ricorrere ad S.C.R. Piemonte S.p.A. sulla base di apposite convenzioni;

IN ATTUAZIONE

- dei principi comunitari di economicità, di efficacia, di pubblicità e trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione;

VISTI

- le materie di interesse regionale, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e della sanità, nell'ambito delle quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. è incaricata di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori, nonché i Piani di attività che ogni anno vengono deliberati dalla Giunta regionale.

Sulla base di quanto sin qui enunciato, le Parti, come sopra generalizzate e rappresentate, nel pieno esercizio del potere di rappresentanza ad essi riconosciuto dai rispettivi Statuti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto e finalità della Convenzione

1. Con la presente Convenzione le Parti intendono perseguire obiettivi di economicità e di efficacia dell'azione pubblica, nonché di razionalizzazione della spesa.
2. S.C.R. - Piemonte S.p.A. effettua procedure di gara al fine di acquisire beni e servizi nelle materie assegnategli all'interno del documento di programmazione di cui all'art. 6 della L.R. 19/2007, sottoscrivendo Convenzioni con le Ditte che risulteranno aggiudicatarie; l'Ente _____, nel rispetto degli obiettivi prefissati al comma 1, può aderire a tali Convenzioni attraverso l'emissione di ordinativi di fornitura.

Art. 3 - Compiti

1. L'Amministrazione si impegna a collaborare con S.C.R. - Piemonte S.p.A., che individua gli strumenti di rilevazione, nella definizione dei fabbisogni, nell'analisi della domanda e dell'offerta e nel monitoraggio dei beni e servizi acquistati in Convenzione, nell'ambito delle materie di intervento, nonché a fornire eventuali proposte aventi ad oggetto ulteriori categorie merceologiche di interesse.

Art. 4 - Aspetti finanziari

1. L'adesione alla presente Convenzione non comporta oneri economici a carico dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) della L.R. 19/2007.

Art. 5 - Durata

1. La Convenzione avrà durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente in caso di mancata disdetta da comunicare all'altra parte contraente, con lettera raccomandata, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

_____, lì _____

PER S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.

PER L'ENTE